

Il decreto sulle liberalizzazioni salva la facoltà di permanere in servizio per i dipendenti scolastici

Bersani, i 70 anni restano possibili

Per quanti non hanno il minimo o massimo pensionistico

DI NICOLA MONDELLI

Abrogata la facoltà di restare al lavoro fino ai 70 anni. In futuro, i dipendenti pubblici non potranno più chiedere il trattenimento in servizio (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso) oltre il limite dell'età pensionabile dei 67 anni. Salvo che si tratti di dipendenti della scuola e che questi si ritrovino nelle condizioni di cui all'articolo 509 del decreto legislativo n. 297/1994, il testo unico in materia di istruzione. E che dunque possano richiedere di continuare a lavorare per maturare i requisiti minimi o massimi della pensione. L'abrogazione invece della facoltà estesa a tutti è prevista dall'articolo 33 del decreto legge n. 233 del 4 luglio 2006, il decreto di riorganizzazione della spesa pubblica e di liberalizzazioni messo a punto dal ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani. L'abrogazione non riguarda invece coloro nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del decreto legge sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo an-

no di età. Costoro possono rimanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta. La facoltà di chiedere di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età era prevista dall'articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136. Disposizione che è rimasta in vigore per un solo anno, suscitando molte perplessità e pesanti critiche soprattutto nel mondo della scuola alle prese con un corpo docente tra i più anziani d'Europa, come riportato da *ItaliaOggi* nel servizio pubblicato martedì 4 luglio, e alle prese con una lenta ma progressiva contrazione dei posti da mettere a disposizione dei docenti precari.

■ IL DIRITTO AI 70 ANNI

Come anticipato in premessa, il personale della scuola ha tuttavia ancora la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Dispone, infatti, il citato articolo 509 che il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni

Il blocco parte subito

Il personale della scuola, in maggioranza dirigente scolastico, che aveva chiesto di permanere in servizio fino al 70esimo anno di età, in forza di quanto disponeva l'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 136/2004, dovrà cessare dal servizio dal prossimo 1° settembre per effetto della soppressione della norma disposta dall'articolo 33 del decreto legge 223/2006.

E quanto si ricava implicitamente dalla nota prot. 64 del 6 luglio 2006 della direzione generale per il personale della scuola del ministero dell'istruzione con la quale, sciogliendo la riserva contenuta nella nota prot. 114 del 26 giugno, si invitano i dirigenti degli uffici scolastici regionali a predisporre i relativi trattamenti pensionistici degli interessati, nei confronti dei quali, evidentemente, l'autorizzazione al trattenimento in servizio non era stata accolta prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, la sola condizione perché nei loro confronti potessero continuare a trovare applicazione le disposizioni abrogate.

Per coloro che invece avessero già ottenuto l'autorizzazione, il decreto legge fa salve le vecchie norme.

di Nicola Mondelli

di servizio richiesti per il massimo della pensione (40 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima, ma non oltre il settantesimo anno di età.

L'articolo dispone inoltre che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesti dalla normativa vigente per ottenere il minimo della pensione (20 anni), può essere trattenuto in servizio fino al compimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre i 70 anni. Alle condizioni indicate nell'articolo 509, il trattenimento

in servizio è un diritto del dipendente, un diritto non soggetto ad alcun potere discrezionale dell'amministrazione. Se una volta esercitato tale diritto l'interessato dovesse avere ancora meno di 70 anni, non potrà, per effetto dell'abrogazione del citato articolo 16, chiedere di permanere in servizio fino al suo raggiungimento.

Pierluigi Bersani

Azienda Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI